



Corte D'Appello di L'Aquila

Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza

Allegato al verbale di udienza in data 5 Aprile 2018.

Sentenza N. _____

Reg.Gen. N.500/2017

Cronolog. N. _____

Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:

Dr.ssa Rita SANNITE

Presidente

Dr.ssa Maria Luisa CIANGOLA

Consigliere

Dr. Luigi SANTINI

Consigliere relatore

all'udienza di discussione in data 5 Aprile 2018, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.07.2017, e vertente tra

[Redacted]

(appellanti)

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°525/2017 emessa dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.06.2017.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

Con il ricorso di primo grado

[Redacted]

[Redacted]



[redacted] – sulla premessa di essere docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del M.I.U.R., di essere stati immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 ex art. 1 c. 98 l. N. 107/2015 e di avere presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 partecipando alle fasi B e C della mobilità territoriale in base all'O.M. 241/2016, hanno lamentato che, in sede di attribuzione di punteggio per le operazioni di mobilità, non era stato loro riconosciuto il punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari, la cui valutabilità era esclusa dal CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017. Hanno quindi sostenuto l'illegittimità del mancato riconoscimento di detto punteggio e della relativa clausola contrattuale, assumendo che il servizio pre-ruolo in scuole paritarie, ai sensi dell'art. 2 comma 20 del d.l. n.255/2001, avrebbe dovuto esser valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Hanno chiesto pertanto che, pertanto, previa disapplicazione della disposizione di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*, di accertare e dichiarare il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura prevista per il servizio statale, con condanna del M.I.U.R. all'inserimento del relativo punteggio nella citata graduatoria per la mobilità; hanno altresì chiesto che fosse riconosciuto, ai fini giuridici economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge, il servizio pre-ruolo prestato presso gli indicati Istituti Scolastici Paritari, con condanna del M.I.U.R., al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera, oltre interessi e rivalutazione.

Il primo giudice – disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dal M.I.U.R. – ha rigettato il ricorso, previa ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie *de quo*, all'esito della quale ha ritenuto l'infondatezza della pretesa fatta valere *“sia in linea generale, in ragione della diversità di regime e della non equivalenza tra scuole pareggiate e scuole parificate e paritarie, sia, in particolare, del fatto che si tratta pur sempre di servizio prestato presso istituti privati, per il cui accesso non è prevista la regola del pubblico concorso, a differenza che per le scuole pareggiate secondo il previgente sistema scolastico”*, con la conseguenza che la disposizione del CCNI secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera sarebbe del tutto coerente e rispettosa della normativa di settore, senza che potessero prospettarsi profili di violazione di legge e/o disparità di trattamento.

Avverso tale decisione hanno proposto appello gli originari ricorrenti, che hanno reiterato le allegazioni poste a sostegno del ricorso originario, tese a veder riconosciuto il proprio diritto al riconoscimento del punteggio correlato al servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari nella



graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss. nonché ai fini giuridici, economici e di carriera, con le conclusioni che di seguito si trascrivono: “- accertare e dichiarare l’illegittimità, nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”; - per effetto della disapplicazione della predetta disposizione, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari di cui in narrativa nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con condanna dell’amministrazione scolastica all’inserimento del relativo punteggio nelle citate graduatorie per la mobilità; - accertare e dichiarare, per le causali esposte in narrativa, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini giuridici economici e di carriera, secondo le modalità previste dalla legge, dei servizi pre-ruolo prestati presso i sopraindicati Istituti Scolastici Paritari e, per gli effetti: - dichiarare tenute e condannare le amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, a riconoscere ai ricorrenti, ai fini giuridici economici e di carriera, i sopraindicati servizi di insegnamento pre-ruolo prestati nelle rispettive scuole paritarie; - accertare e dichiarare, altresì, il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione di carriera, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo e, per gli effetti fare obbligo al convenuto Ministero di ricostruire la carriera dei ricorrenti con il conteggio, ai fini economici e normativi, dell’anzianità di servizio maturata, condannando lo stesso convenuto al pagamento delle differenze retributive dovute come specificato sub c); - con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfetario nella misura del 15% per il doppio grado di giudizio da distrarsi ex art 93 C.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.

Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio ed ha resistito all’appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l’infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di gravame.

1.- Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto del contraddittorio reiterata dal M.I.U.R., atteso che, sebbene la pronuncia invocata dagli appellanti - potendo eventualmente determinare delle ricadute a cascata sull’assegnazione ai vari ambiti territoriali dei singoli docenti interessati alla mobilità di cui si discute - possa di fatto recare un pregiudizio a questi ultimi (ferma restando la facoltà per gli stessi di spiegare intervento adesivo dipendente ex art. 105, comma 2, c.p.c.), ugualmente non vale ad integrare una ipotesi di litisconsorzio necessario, ove si consideri che detta ipotesi ricorre soltanto laddove, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti (cfr. Cass. n. 6381/08; Cass. n. 4714/04). La funzione



dell'istituto è, infatti, quella di tutelare chi ha proposto la domanda e non potrebbe conseguire quanto richiesto se la sentenza non producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorti e non, invece, quella di tutelare il diritto di difesa dei litisconsorti pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei (cfr. Cass. n. 4714/04).

2.- Nel merito, l'appello è fondato e va quindi accolto.

In punto di diritto, è noto che la mobilità scolastica territoriale è disciplinata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Scuola sottoscritto il 08.04.2016, il quale, nel prevedere la partecipazione alla mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 e provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, contiene una *"tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente"* che al punto I (*"Anzianità di servizio"*) lett. B) prevede *"per ogni anno di servizio pre-ruolo"* l'attribuzione di *"Punti 3"*. Nelle *"note comuni"* - riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI - è stato tuttavia chiarito che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"*.

Gli appellanti lamentano l'illegittimità della suddetta norma pattizia per contrasto con la disposizione di cui all'art.2 del decreto-legge 3 luglio 2001 n.255, convertito in legge n. 153/2001, ai sensi della quale, ai fini della *"Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente"* (non ancora inserito in ruolo), *"I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*.

La tesi è condivisibile.

La legge n.62/2000 ha espressamente affermato che *"Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art.1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, *ex multis*, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, *"dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale"*



della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L’art.2 comma 2 del D.L. n.255 del 03/07/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che essi siano “*valutati nella stessa misura*”; né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “*Disposizioni sulla legge in generale*”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360, sesto comma, e 485 del D.Lgs, 297/94, ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “*pareggiate*” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “*parificate*” (comma 2), poiché la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “*paritarie*”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis (“*Norme in materia di scuole non statali*”), espressamente prevede che: “*Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie*”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L. n.62/2000 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994 n.297*”... “*Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa*” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).



- **accoglie** l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al M.I.U.R. di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e ss. il servizio di insegnamento pre-ruolo svolto dagli appellanti in istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, e per l'effetto di attribuire, nella predetta graduatoria per la mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie;
- **compensa** integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in L'Aquila in data 5 Aprile 2018.

IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Luigi Santini

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Rita Sannite

